

16/12/2021



**RACCOMANDAZIONI E OSSERVAZIONI DELLA
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLA
PROPOSTA DI ACCORDO DI PARTENARIATO 2021-2027**

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131/2003

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome **esprime l'intesa** sulla proposta di Accordo di Partenariato per la programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e di investimento europei, formulando al Governo le raccomandazioni e le osservazioni illustrate nel seguito di questo documento.

Nel percorso di preparazione dell'Accordo di Partenariato per l'Italia 2021-2027, le Regioni e le Province autonome hanno fornito il proprio specifico contributo al fine di giungere celermente all'Intesa per la notifica dello schema di Accordo alla Commissione europea e poter avviare la programmazione a livello regionale. Il confronto avviato sulle scelte di *policy* con le Autorità nazionali (e nello specifico, il Dipartimento per le politiche di coesione - DPCoe) si è realizzato secondo le modalità indicate da queste ultime e si è, prioritariamente, basato su documenti aggiornati, forniti dal suddetto Dipartimento in seguito agli esiti del dialogo informale con la Commissione europea.

Raccomandazioni

- 1) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel riscontrare positivamente l'opportunità di ricorrere alla programmazione complementare, così come rappresentato in ultimo nella lettera della Ministra per il Sud e la Coesione del 22 novembre u.s., evidenzia la necessità di individuare *parametri di partenza e limiti minimi* per il tasso di cofinanziamento nazionale uniformi tra Regioni. In particolare, il limite minimo di cofinanziamento nazionale previsto per tutte le Regioni meno sviluppate dovrebbe essere posto al 30 per cento.
- 2) Nella prospettiva di avere una visione complessiva sulle risorse destinate e le modalità di attuazione della politica unitaria di coesione per il periodo 2021-2027, la Conferenza considera determinante poter disporre delle informazioni circa la dotazione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e i relativi criteri di riparto. Tali informazioni risultano necessarie per attenuare il rischio di duplicazioni e sovrapposizioni tra Programmi, migliorare l'esecuzione grazie a una più efficace ed efficiente programmazione delle risorse disponibili, nonché rafforzare le sinergie tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale.
In questo quadro, per una corretta programmazione degli impegni finanziari a valere sulle risorse dei bilanci regionali è, inoltre, essenziale confermare la previsione della possibilità di utilizzare le risorse del FSC ai fini del cofinanziamento nazionale (quota in capo alle Regioni) dei Programmi regionali.
- 3) Nel ribadire l'importanza del coordinamento tra i vari strumenti della coesione espressa dai Regolamenti europei, la Conferenza segnala l'esigenza di assicurare un

raccordo rafforzato tra la programmazione nazionale (PN) e quella regionale (PR). A tal fine, emerge la necessità di un maggiore coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nelle fasi di preparazione e di definizione degli assetti operativi dei PN 2021-2027, diretto a garantire una più efficace integrazione/complementarietà tra i programmi della coesione, nonché a tarare maggiormente le misure e gli interventi nazionali sui fabbisogni dei contesti territoriali interessati. In quest'ottica, nell'ambito della *governance* dell'Accordo la Conferenza chiede, altresì, che nell'attuazione dei suddetti programmi siano previsti meccanismi, ovvero strutture, che garantiscano processi di co-decisione, in grado di incidere effettivamente sulla capacità dei PN di rispondere alle esigenze dei territori di riferimento. A tal proposito, si ribadisce poi, in continuità con quanto indicato dall'Accordo di Partenariato per l'Italia 2014-2020, la necessità di rispettare il vincolo del ritorno territoriale delle risorse devolute ai PN.

- 4) In relazione a *meccanismi e strutture di coordinamento con il PNRR*, la Conferenza prende atto delle modifiche introdotte nel testo dell'Accordo e segnala, comunque, la necessità di porre in essere modalità di *governance* in grado di assicurare il pieno ed effettivo coordinamento tra gli strumenti della coesione e dell'Iniziativa NGEU (a tal fine assume primaria rilevanza l'effettiva e tempestiva operatività del "tavolo tecnico dedicato", in relazione soprattutto ai processi di utilizzo delle risorse). Si segnala, inoltre, che seppur condiviso l'approccio indicato su temi specifici, tuttavia occorre evidenziare che le Regioni e le Province autonome rimangono portatrici di una visione coerente con i fabbisogni territoriali e che, pertanto, le loro istanze dovrebbero essere adeguatamente tenute in considerazione anche rispetto agli interventi specifici da realizzare a valere sul PNRR:

Osservazioni

La Conferenza formula le seguenti osservazioni in forma di precisazioni interpretative in merito al testo inviato dell'Accordo di partenariato.

- 1) Con riferimento ai programmi di rigenerazione amministrativa, previsti alla sezione 9, si ribadisce che l'Accordo di Partenariato non limita la piena facoltà da parte delle singole Amministrazioni titolari dei programmi in merito all'attivazione o non attivazione di tale strumento specifico. Queste ultime, in particolare, considerando la centralità delle azioni dirette al rafforzamento amministrativo nell'accelerazione dell'attuazione degli investimenti pubblici, potranno infatti organizzare ed implementare gli interventi di capacitazione istituzionale e amministrativa secondo modalità proprie ed idonee alle specifiche esigenze ed esperienze già maturate nei propri contesti di riferimento.
- 2) Relativamente all'Obiettivo Strategico di Policy 3, OS 3.2, la Conferenza rappresenta che il limite fissato per gli interventi relativi ai collegamenti verso ed entro le "aree interne", non può essere concepito come un limite alla mera localizzazione del tracciato, ma va piuttosto inteso come limite alla programmazione e attuazione di archi stradali finalizzati e/o funzionali a promuovere lo sviluppo economico e la qualità della vita in zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici (*ex art. 10 del Reg. UE 1058/2021*) e in aree periferiche e ultra periferiche, qualificate in conformità alla metodologia SNAI. Maggiore attenzione, può, nel quadro di tale interpretazione, essere riservata alla individuazione di soluzioni attuative che garantiscano un significativo contributo agli obiettivi di sostenibilità ambientale, mitigazione dell'impatto climalterante e adattamento al cambiamento climatici

Roma, 16 dicembre 2021

